

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO , codice fiscale 01165400589, partita IVA n. 00968951004, con sede legale in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33, in persona del Direttore Centrale della Direzione Generale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni con la qualifica di Dirigente Generale _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Amministrazione",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L. ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in "un unico lotto", per la fornitura di licenze di prodotti software, relativi servizi di manutenzione e servizi di supporto specialistico Computer Associates, mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 7 agosto 2012 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui siti www.inail.it e www.consip.it nonché per estratto sui seguenti quotidiani:
 - Sole 24 ore;
 - Corriere della Sera;
 - Milano Finanza;
 - Italia Oggi.
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra l'Amministrazione e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .



- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- il Codice identificativo del presente contratto è il seguente: **4481429034**;
- Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L'Amministrazione affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Licenze d'uso a tempo indeterminato di prodotti software Computer Associates, come dettagliatamente descritto nell'Allegato 4 al Disciplinare di gara - Capitolato tecnico;
 - b) Servizi di manutenzione delle licenze d'uso di cui al punto precedente;
 - c) Licenze d'uso a tempo determinato comprensive dei relativi servizi di manutenzione di prodotti software Computer Associates, come dettagliatamente descritto nell'Allegato 4 al Disciplinare di gara - Capitolato tecnico;
 - d) Servizi di manutenzione di prodotti software Computer Associates già in uso presso l'Amministrazione, come dettagliatamente descritto nell'Allegato 4 al Disciplinare di gara - Capitolato tecnico;
 - e) servizi di supporto specialistico a consumo su prodotti software Computer Associates, come dettagliatamente descritto nell'Allegato 4 al Disciplinare di gara - Capitolato tecnico;
 - f) Servizi software Computer Associates in sottoscrizione, come dettagliatamente descritto nell'Allegato 4 al Disciplinare di gara - Capitolato tecnico.
2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che l'Amministrazione richiederà, entro i sei mesi solari decorrenti dalla "Data di avvio della Fornitura" di cui al successivo articolo 2S, i prodotti software di cui al precedente comma 1, lettera a), in una o più soluzioni, comprensivi del relativo servizio di manutenzione di cui al precedente comma 1, lettera b), nonché il servizio di cui alla lettera f) del precedente comma 1.



4. Ai fini dell'effettuazione delle richieste, l'Amministrazione invierà all'Impresa una comunicazione formale da parte del Direttore dell'esecuzione o del Responsabile del Procedimento. Tra le modalità di comunicazione della richiesta è compresa la posta elettronica certificata.
5. Dalla "data di avvio della fornitura" di cui al successivo articolo 25, l'Impresa dovrà fornire i seguenti prodotti ed erogare i seguenti servizi per 36 mesi:
 - Il Servizio di manutenzione dei prodotti software Computer Associates già in uso presso l'Amministrazione, di cui al precedente comma 1, lettera d) (ad eccezione dei prodotti specificati nella Tabella 4 - "Licenze utilizzate da INAIL per le quali viene richiesto il servizio di manutenzione per 31 mesi" presente nel par. 2.4 del Capitolato Tecnico);
 - Le Licenze d'uso a tempo determinato comprensive dei relativi servizi di manutenzione di prodotti software Computer Associates, di cui al precedente comma 1, lettera c).

Il Servizio di manutenzione dei prodotti software Computer Associates già in uso presso l'Amministrazione, di cui al precedente comma 1, lettera d), per i prodotti specificati nella Tabella 4 - "Licenze utilizzate da INAIL per le quali viene richiesto il servizio di manutenzione per 31 mesi" presente nel par. 2.4 del Capitolato Tecnico, verrà prestato, a decorrere dall'inizio del 6° mese a partire dalla data di avvio della fornitura di cui al successivo articolo 25.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere, in parte o del tutto, dai servizi di manutenzione previsti al precedente comma 1 al termine del 12° (dodicesimo) mese o del 24° (ventiquattresimo) mese decorrenti dalla data in cui è partito il relativo servizio di manutenzione nonché di interrompere, in parte o del tutto, l'utilizzo dei prodotti software, concessi in licenza d'uso a tempo determinato, compreso il relativo servizio di manutenzione, di cui al precedente comma 1, lettera c), in corrispondenza del 12° mese o del 24° mese decorrenti dalla "Data di avvio della Fornitura" di cui al successivo articolo 25, attraverso comunicazione formale da inviarsi all'Impresa almeno 30 giorni solari prima delle date sopra indicate.
7. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere, in parte o del tutto, dai servizi in sottoscrizione di cui al precedente comma 1 lettera f) in corrispondenza del 12° mese o del 24° mese decorrenti dalla data in cui è partito il relativo "servizio di sottoscrizione", attraverso comunicazione formale da inviarsi all'Impresa almeno 30 giorni solari prima delle date sopra indicate.
8. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni - Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 Roma o presso altre sedi dell'Amministrazione comunque ubicate in Roma.
9. I prodotti dovranno essere consegnati presso la sede principale dell'Amministrazione - Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, sita in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 Roma o altra diversa sede indicata dall'Amministrazione sita anch'essa in Roma. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa,



si impegna a contattare il Responsabile del procedimento. Sul documento di trasporto (DDT), l'Impresa si impegna a riportare il codice del contratto comunicato dall'Amministrazione.

10. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.

È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di avvio della Fornitura" (o "data di inizio attività") di cui al successivo comma 2. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. L'Amministrazione redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore, specificando la "Data di avvio della Fornitura". L'avvio della Fornitura, ai sensi di quanto statuito dall'art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 dovrà comunque avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;



d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera d), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
4. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S " Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi



dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui al successivo art. 8 S; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione e di terzi da questa autorizzati.

2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S " Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), fermo restando la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo temporaneo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare, sino alla scadenza del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 S, comma 6, a partire dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui al successivo art. 8 S; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione e di terzi da questa autorizzati.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà



facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
 2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
- < ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >*
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

CONSEGNA E INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI

1. La consegna dei prodotti software, in licenza d'uso a tempo indeterminato oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data della relativa richiesta dell'Amministrazione. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballo, spedizione postale, consegna tramite corriere.
2. Ultimate le operazioni di consegna, l'Impresa dovrà consegnare all'Amministrazione un "Rapporto di Consegna" recante le seguenti indicazioni: "Data di consegna", tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software consegnati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato. A tal fine, l'Impresa comunicherà all'Amministrazione il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.
3. Inoltre, per i soli prodotti di tipo "Appliance", l'Impresa, contestualmente alla consegna, procederà alla loro installazione nonché alla fornitura di ogni componente accessorio che risulti indispensabile all'installazione, presso i locali indicati dall'Amministrazione in sede di richiesta della fornitura, alla loro attivazione e alla rimozione e asporto dell'imballo e dei materiali di scarto. Di tali operazioni dovrà essere fatta menzione nel "Rapporto di consegna".
4. Il "Rapporto di Consegna" di cui al precedente comma 2 dovrà essere espressamente approvato dall'Amministrazione.

ARTICOLO 8 S



VERIFICA DI CONFORMITÀ

Verifica di conformità dei prodotti

- Entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrente dalla data ultima di consegna (e installazione, nel caso di prodotti “Appliance”), i prodotti, di cui all’art. 1 S “Oggetto, Luogo della Prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettere a) e c) saranno sottoposti a Verifica di conformità da parte dell’Amministrazione.
 - A tal fine, contestualmente al “Rapporto di consegna”, di cui al precedente articolo 7 S “Consegna e installazione dei prodotti” l’Impresa dovrà, altresì, se richiesto dall’Amministrazione, consegnare un “Piano di collaudo”, contenente l’articolazione delle prove proposte per la Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
 - L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dal committente.
 - La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità delle “appliance” si intende positivamente superato solo se tutte le componenti hardware e software risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d’uso fornita dall’Impresa.
4. Le verifiche di conformità, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute in occasione di ogni consegna di prodotti.
 5. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”, da parte dell’Amministrazione.
 6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S “Penali”. Tutti gli oneri che l’Amministrazione dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
 7. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 14 S “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..
 8. In sede di verifica di conformità, l’Impresa si impegna a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari.
 9. L’impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire all’Amministrazione tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell’Amministrazione.
 10. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
 11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.



12. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .
13. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
14. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Verifica di conformità dei servizi

15. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità dei servizi di manutenzione e di supporto specialistico volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
16. Tali verifiche verranno completate:
 - relativamente alla rispondenza alle caratteristiche e ai livelli del servizio come descritti nel Capitolato tecnico e nel presente Contratto, entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione della prestazione trimestrale per quanto attiene ai servizi di manutenzione;
 - relativamente alla rispondenza alle caratteristiche e ai livelli del servizio come descritti nel Capitolato tecnico entro 30 (trenta) giorni dal termine del mese dell'avvenuta prestazione per quanto attiene al servizio di supporto specialistico. Per la liquidazione dei corrispettivi maturati, si rimanda a quanto puntualmente previsto all'art. 13 S "Fatturazione e Pagamento".
17. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
18. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.
19. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa una penale secondo quanto previsto dal successivo art. 11 S.
20. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico.
21. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
22. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le



prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.

23. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
24. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 S

SERVIZI DI MANUTENZIONE E IN SOTTOSCRIZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare:
 - il servizio di manutenzione di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 1 S, comma 1, dalla "Data di Avvio della Fornitura" di cui all'articolo 2 S "Durata". Tuttavia, per i prodotti elencati nella Tabella 4 - "Licenze utilizzate da INAIL per le quali viene richiesto il servizio di manutenzione per 31 mesi" presente nel par. 2.4 del Capitolato Tecnico, i servizi di manutenzione, saranno erogati a decorrere dall'inizio del 6° mese a partire dalla "Data di Avvio della Fornitura" di cui all'articolo 2 S;
 - il servizio di manutenzione di cui alla lettera b) del precedente art. 1 S, comma 1 dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al comma 5 dell'art. 8 S "Verifica di Conformità".
2. Il servizio di manutenzione, salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto, dovrà essere prestato per tutta la vigenza contrattuale (sino al 36° mese successivo alla "data di avvio della fornitura").
3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
5. L'Amministrazione comunicherà i malfunzionamenti mediante l'apertura di una Service Request (chiamata di assistenza tecnica) mediante:
 - segnalazione telefonica al numero telefonico _____; in tal caso l'Impresa dovrà inviare una mail di risposta all'Amministrazione all'indirizzo



- _____ che indichi almeno l'orario in cui è avvenuta la segnalazione e l'oggetto della segnalazione;
- oppure
- l'invio di una mail alla casella di posta elettronica _____ dell'Impresa;
- oppure
- l'utilizzo del sito web http://_____ messo a disposizione dall'Impresa;
- ai fini del termine utile per l'intervento si intende valido l'orario di apertura della chiamata di assistenza tecnica (Service Request) che deve essere tracciata e registrata su un sistema utilizzato dal Fornitore per gestire le richieste di assistenza tecnica.
6. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 5, l'Impresa si obbliga confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail all'indirizzo dell'Amministrazione _____, entro i "tempi di risposta" di seguito riportati:
 - a) per il livello di **Severità 1** di cui all'art. 2 G entro 2 ore lavorative;
 - b) per il livello di **Severità 2** di cui all'art. 2 G entro 7 ore lavorative;
 - c) per il livello di **Severità 3** di cui all'art. 2 G entro 24 ore lavorative.
 7. Le richieste di assistenza tecnica dovranno essere gestite da un tecnico specializzato che concorderà con l'Amministrazione il livello di severità della chiamata sulla base della descrizione e dell'impatto che il problema ha sull'attività lavorativa.
 8. L'Impresa dovrà provvedere ad eliminare eventuali difetti funzionamento del programma ovvero a fornire indicazioni all'Amministrazione in ordine alle modalità atte al superamento delle problematiche manifestatesi.
 9. L'Impresa si impegna ad attivarsi perentoriamente al fine di ripristinare la funzionalità dei prodotti software entro i seguenti "Tempi di Ripristino delle Funzionalità" come definiti all'art. 2 G:
 - **Livello di severità 1: risoluzione** entro 2 (due) giorni lavorativi dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma 6;
 - **Livello di severità 2: risoluzione** entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma 6;
 - **Livello di severità 3: risoluzione** entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma 6.
 10. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
 11. Con riferimento unicamente ai prodotti di tipo "appliance", il servizio di manutenzione comprende inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'assistenza tecnica necessaria al buon funzionamento delle stesse;
 - in caso di malfunzionamento, la riparazione o la sostituzione della "appliance" che ha manifestato il guasto;

La sostituzione o la riparazione della "appliance", così come ogni attività atta alla eliminazione del malfunzionamento ed al ripristino del corretto funzionamento



della “appliance” stessa, è da effettuarsi presso i locali dell’Amministrazione dal lunedì al venerdì, escluso i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

12. Nell’ipotesi che ricorrano le condizioni del precedente comma 11, le parti di ricambio hardware - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione; le parti sostituite o la “appliance” nel suo complesso verranno ritirate dal Fornitore stesso che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove, restando l’Impresa impegnato a quanto previsto contrattualmente in termini di garanzia.
13. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 9, l’Amministrazione applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S “Penali”, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
14. Con riferimento unicamente ai Servizi software Computer Associates in sottoscrizione di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. f), l’Impresa dovrà garantire che il servizio sia disponibile 24 ore al giorno per tutti i 365 giorni all’anno. In caso di indisponibilità del servizio per motivi imputabili all’Impresa (ovvero non riconducibili all’Amministrazione o a periodi di indisponibilità non programmata - da comunicarsi eventualmente per iscritto all’Amministrazione) verranno applicate le penali relative indicate all’art. 11 S “Penali”.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all’art. 1 S comma 1 lett. e), previa richiesta dell’Amministrazione. L’Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 210 (duecentodieci) giorni persona. L’Amministrazione si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. L’Amministrazione attiverà il servizio, indicando le attività richieste ed il periodo in cui prevede che tali attività debbano essere effettuate, mediante apposita comunicazione scritta all’Impresa.
3. Il Fornitore entro 5 giorni lavorativi dall’invio della richiesta dell’Amministrazione dovrà fornire un Piano di lavoro redatto secondo le specifiche dettate nel Capitolato Tecnico.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Amministrazione. In caso di mancata approvazione, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso che il Fornitore recepirà aggiornando il Piano e consegnandolo all’Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione stessa, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S.
5. Il servizio dovrà essere erogato entro i tempi previsti dal Piano di lavoro approvato dall’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 11 S.
6. Una volta terminata le attività descritte nel Piano di lavoro, di cui al precedente comma 4, l’Impresa ne darà pronta comunicazione all’Amministrazione, che procederà entro 30 (trenta) giorni solari, alla verifica dell’intervento relativo al



servizio richiesto ed, in caso di approvazione dell'intervento, l'Impresa potrà procedere alla relativa fatturazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 13 S, comma 1, lettera e); in caso di mancata approvazione dell'intervento, l'Impresa dovrà adoperarsi al fine di raggiungere quanto previsto nel piano di lavoro, pena il mancato riconoscimento dell'impegno stimato. L'eventuale impegno aggiuntivo non sarà riconosciuto economicamente, se non diversamente comunicato dall'Amministrazione.

7. L'Amministrazione ha la facoltà di chiedere la sostituzione delle risorse che vengano ritenute non idonee all'esecuzione delle attività richieste.
8. Si precisa che per l'erogazione di tale servizio devono essere utilizzate esclusivamente risorse professionali dotate di competenze specialistiche sulle tecnologie CA, comprovate dal superamento degli esami previsti dal programma di Accreditamento di CA Technologies, pena l'applicazione delle penali di cui all'art 11 S.
9. Il servizio verrà svolto presso la sede di presso la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni - Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 o presso altra sede dell'Amministrazione ubicata in Roma, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 20:00.

ARTICOLO 11 S

PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna dei prodotti di cui al precedente articolo 7 S "Consegna ed installazione dei prodotti" l'Amministrazione applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del corrispettivo contrattuale globale di cui al successivo art 12 S, comma 1.
2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale globale di cui al successivo art 12 S, comma 1 per ogni inadempimento.
4. Qualora l'Impresa non consegni il Piano di collaudo richiesto dall'Amministrazione entro il termine prescritto all'art. 8 S "Verifica di conformità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3 (zerovirgolate) per mille del corrispettivo contrattuale globale di cui al successivo art 12 S, comma 1 per ogni giorno di ritardo.
5. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizi di manutenzione e in sottoscrizione", si verifichi un ritardo rispetto ai "Tempi di Risposta" previsti all'art. 9 S comma 6 per la presa in carico, l'Amministrazione applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 (zerovirgolate) per mille del corrispettivo contrattuale globale di cui all'art. 12 S comma 1 per ogni ora lavorativa di ritardo.
6. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizi di manutenzione e in sottoscrizione", si verifichi un ritardo rispetto



- ai “Tempi di ripristino delle funzionalità” previsti all’art. 9 S comma 9, l’Amministrazione applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del corrispettivo contrattuale globale di cui all’art. 12 S comma 1 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all’art. 10 S comma 3 per il rilascio del piano di lavoro, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3 (zerovirgolate) per mille del corrispettivo contrattuale globale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
 8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto dal Piano di Lavoro per l’erogazione del servizio di supporto specialistico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3 (zerovirgolate) per mille del corrispettivo contrattuale globale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
 9. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3 (zerovirgolate) per mille del corrispettivo contrattuale globale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, per ogni giorno lavorativo di inadempienza sino all’effettiva sostituzione della risorsa in questione.
 10. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i non rispondenti a quanto prescritto dall’art. 10 S comma 8, l’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione con figura/e idonee e l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3 (zerovirgolate) per mille del corrispettivo contrattuale globale di cui al successivo art. 12 S comma 1, per ogni giorno lavorativo sino all’effettiva sostituzione della/e figura/e in questione.
 11. Con riferimento ai Servizi software Computer Associates in sottoscrizione, di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. f), in caso di indisponibilità del servizio valutata su base mensile per i motivi di cui all’art. 9 S comma 14, per ogni ora di indisponibilità del servizio eccedente le tre ore, verrà applicata una penale pari 0,3 (zerovirgolate) del corrispettivo contrattuale globale di cui all’art. 12 S comma 1.
 11. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 rilasciato all’Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, l’Amministrazione si riserva di applicare una penale pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale globale di cui al successivo art. 12 S “Corrispettivo”, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
 12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate all’Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art.5 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, resta salvo il diverso termine indicato.
 13. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 14. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Amministrazione l’ammontare di eventuali oneri che



l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

15. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
16. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo, massimo e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____,___ = (____/___), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari a € _____,___ = (____/___), al netto di IVA, così suddiviso:
 - a) Il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura delle Licenze d'uso a tempo indeterminato di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a € _____,___ = (____/___), comprensivo della documentazione d'uso;
 - b) Il corrispettivo contrattuale massimo per la manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera b) è pari a € _____,___ = (____/___);
 - c) Il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura delle Licenze d'uso a tempo determinato comprensive dei relativi servizi di manutenzione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera c), è pari a € _____,___ = (____/___), comprensivo della documentazione d'uso;
 - d) Il corrispettivo contrattuale massimo per la manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera d) è pari a € _____,___ = (____/___);
 - e) Il corrispettivo contrattuale massimo per i servizi di supporto specialistico a consumo di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera e) è pari a € _____,___ = (____/___);
 - f) Il corrispettivo contrattuale massimo per i Servizi software Computer Associates in sottoscrizione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e



Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera f) è pari a € _____, __ = (____/__);

g) *< ove presenti >* Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad *< inserire importo a cifre e a lettere >* € _____, __ = (____/__);.

2. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa" il corrispettivo è determinato da quanto risultante dal consuntivo riportato nel Piano di lavoro approvato dall'Amministrazione e sulla base delle tariffe indicate al comma successivo.
3. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Senior consultant	€ _____, __ = (____/__);

4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
8. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
9. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, lettera a), l'Impresa potrà emettere fattura successivamente alla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8 S;
 - b) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, lettera b), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8 S;



- c) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, lettera c), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di avvio della fornitura" di cui al precedente art. 2 S;
 - d) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, lettera d), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di avvio della fornitura" di cui al precedente art. 2 S;
 - e) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, lettera e) l'Impresa potrà emettere fatture mensili posticipate relative alle giornate effettivamente erogate nel corso del mese precedente, secondo quanto riportato nel Piano di lavoro e approvato dall'Amministrazione;
 - f) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, lettera f), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8 S.
 - g) Gli oneri derivanti da rischi interferenziali, ove previsti, verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dall'Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
 - h) L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività (Fornitura di licenze, servizio di manutenzione, servizio di supporto specialistico, servizio in sottoscrizione), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

Le fatture relative a servizi continuativi di cui alle lettere b), c), d), ed f) del precedente comma 1, verranno emesse in corrispondenza di ciascun trimestre a decorrere dalla "Data di avvio della fornitura".

< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei



contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

3. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate all'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., p. IVA n. 00968951004, e spedite per la liquidazione all'Amministrazione, Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33, Roma.

5. L'importo delle fatture verrà pagato dall'Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.



7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. L'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;



- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G ;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell' art. 10 G ;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell' art. 7 G ;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità" , art.11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari , art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità



dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

I.N.A.I.L.

<qualifica

nome cognome legale rappresentante>

L'Impresa

il legale rappresentante



Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

<inserire corretta numerazione articoli>

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 4 S - Titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie ;

Articolo 8 S - Verifica di conformità

Articolo 9 S - Servizi di manutenzione e in sottoscrizione

Articolo 10 S - Servizio di supporto specialistico ;

Articolo 11 S - Penali ;

Articolo 14 S - Risoluzione ;

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione ;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti ;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;

Articolo 12 G - Cauzione ;

Articolo 13 G - Recesso ;

Articolo 14 G- Recesso per giusta causa ;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G- Trasparenza dei prezzi ;

Articolo 17 G - Subappalto ;

Articolo 18 G- Foro esclusivo ;

Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali ;

Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa
il legale rappresentante
